

**COMUNE DI  
VILLA CARCINA (BS)  
UFFICIO TRIBUTI**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2020.

## SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

Articolo 7 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Articolo 8 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 9- ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 10 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 12 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 13 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 15 - SCUOLE STATALI

Articolo 16 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 17 - ESCLUSIONE DALLA TASSA

Articolo 18 - RIDUZIONI DELLA TASSA

Articolo 19 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Articolo 20 - DETASSAZIONE RIFIUTI SPECIALI

Articolo 21 - RIDUZIONI PER RICICLO

Articolo 22 - ULTERIORI RIDUZIONI

Articolo 23 - VERSAMENTI

Articolo 24 - DICHIARAZIONE

Articolo 25 - ACCERTAMENTO

Articolo 26 - RISCOSSIONE FORZATA

Articolo 27 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 28 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 29 - DILAZIONE DEI PAGAMENTI E RATEIZZAZIONI

Articolo 30 - CONTENZIOSO

Articolo 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 32 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche



## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, prevista dall'art.1, commi 641 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento. Scopo del presente regolamento è assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune optare per l'attivazione della tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

## **Articolo 2**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Villa Carcina relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Articolo 3**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## Articolo 4 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.
2. Si intendono per:
  - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili almeno *su tre lati* verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente posate sul suolo;
  - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le loro pertinenze;
  - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono prova dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche costituisce prova dell'utilizzo dell'immobile, oltre la fruizione di pubblici servizi (acqua, elettricità e gas) il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, nello specifico:
  - a. **per le utenze domestiche**: l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
  - b. **per le utenze non domestiche**: il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica con i soci ed associati.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Articolo 6 BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per superficie calpestabile si intende quella derivante dalla misurazione al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1.50, dei locali e per le aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, dalla superficie delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
6. Al Soggetto Passivo che non provveda a presentare la dichiarazione entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione TARI l'ufficio tributi procederà all'iscrizione d'ufficio applicando la norma prevista dall'art. 9-bis del D.L 6 dicembre 2011, n. 201. (80% della superficie catastale).

## **Articolo 7 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. *"Norme in materia ambientale"*.

2. Gestione e classificazione dei rifiuti sono dettagliate nel Regolamento di igiene urbana e gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2015.

### **Articolo 8**

#### **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

### **Articolo 9**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd



di cui alle tabelle 3a e 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Articolo 10** **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno (esempio: numero occupanti l'alloggio, superficie, destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte) che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

### **Articolo 11** **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Articolo 12** **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare

anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche utilizzate da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente salvo che da verifiche o accertamenti d'ufficio si rilevi un numero di occupanti maggiore.
4. Per le utenze domestiche utilizzate per meno di 180 giorni ed a disposizione di persone residenti o non residenti nel Comune il numero degli occupanti, al fine della determinazione della tariffa, viene presunto in una unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, fatto salvo una effettiva destinazione non domestica. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/ domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea documentazione, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.  
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le successive modifiche, in corso d'anno, del numero degli occupanti avranno decorrenza dalla data dell'effettiva variazione della dimora.

### **Articolo 13**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni

di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a , 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Articolo 14**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. E' tuttavia ammessa la tassazione separata delle superfici delle attività economiche qualora i locali e le aree accessorie (es. cantine, depositi, magazzini) nei quali si esercita l'attività principale siano fisicamente separati e inquadabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie (con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative). La tassazione separata sarà applicata solo dietro presentazione di apposita richiesta motivata e documentata. L'applicazione delle tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso avrà luogo solo nel caso in cui l'estensione di tali locali accessori rappresenti almeno il 40% della superficie totale dell'insediamento (locali principali + accessori) e con una superficie minima di almeno 50 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative", indicata nell'allegato A) al presente regolamento.

### **Articolo 15 SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L.31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

### **Articolo 16 TARIFFA GIORNALIERA**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

### **Articolo 17 ESCLUSIONE DALLA TASSA**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (ad eccezione delle utenze comuni a più unità immobiliari) ubicate nel centro abitato;
  - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi (se non chiusi su almeno tre lati) e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- c. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - d. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - e. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto religioso e le relative aule utilizzate esclusivamente all'insegnamento della religione;
  - f. gli immobili a disposizione utilizzati dal Comune;
  - g. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - h. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - i. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - j. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - k. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - l. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - m. le aree scoperte delle utenze non domestiche destinate all'accesso, alle manovre e alla movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;
  - n. per i parcheggi pubblici scoperti a pagamento l'esclusione è limitata alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna e all'uscita dei veicoli, mentre nessuna inidoneità alla produzione di rifiuti è riconosciuta alle superfici destinate all'attività di sosta tariffata su pubbliche strade (c.d. strisce blu).
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a. sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - b. sono soggetti al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Articolo 18**

### **RIDUZIONI DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, limitatamente ai giorni di effettivo disservizio, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.
3. Riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo entro il termine massimo di gg. 180 per anno solare: riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa;
  - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, entro il termine massimo di gg. 180 per anno solare: riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa;
  - c. riduzione del 30% della parte variabile della tariffa, per le sole utenze domestiche, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante sistemi di compostaggio. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
5. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono fra loro cumulabili.
6. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale e/o di variazione in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
7. La richiesta di riduzione ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare

tempestivamente la cessazione della/e situazione/i che danno luogo alla/e riduzione/i.

8. Le riduzioni di cui sopra cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
9. Il Comune effettua verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati.

### **Articolo 19**

#### **RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO**

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.
2. Gli utenti TARI potranno ottenere la riduzione totale della TARI, considerando il seguente parametro:
  - con ISEE non superiore a quanto definito annualmente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ;
3. Le richieste di riduzione totale della tassa di cui al presente articolo vanno presentate annualmente e obbligatoriamente entro la scadenza dell'ultima rata utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.
4. Ulteriori e diversificate riduzioni per reddito potranno essere stabilite annualmente unitamente alla delibera di approvazione del piano tariffario.
5. I contribuenti con i requisiti di cui al presente articolo potranno ottenere la riduzione solo se in regola con i pagamenti degli ultimi 5 anni.
6. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale e le riduzioni per reddito sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

### **Articolo 20**

#### **DETAZZAZIONE RIFIUTI SPECIALI**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto conferimento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente (detassazione al 100%), i contribuenti interessati devono presentare al settore tributi, entro il 28 febbraio dell'annualità successiva, apposita dichiarazione nella quale sia indicato che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata, pena l'inammissibilità della domanda, con:
- copia, dichiarata conforme dal contribuente della scheda descrittiva dei rifiuti speciali prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
  - copia dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno dove sono stati apposti i timbri di vidimazione;
  - Elaborato tecnico consistente in una planimetria generale in scala 1:100 o 1:200 con indicata la dislocazione delle macchine e degli impianti produttivi, sia interni che esterni, oggetto di detassazione.
3. Qualora si verificano delle variazioni su quanto già dichiarato (dati catastali, disposizioni di impianti e macchinari, tipologia di rifiuti, etc...), ma permangano le condizioni di esclusione della tassa, i contribuenti interessati devono ripresentare la dichiarazione di cui al comma precedente entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo alla variazione.
4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

Categoria di attività	% abbattimento superficie
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	50%
Falegnamerie	50%
Ambulatori dentistici	35%
Ambulatori veterinari	30%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Officine di carpenteria metallica	40%
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30%

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese nella presente tabella, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenzialità produttiva quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo viene riconosciuta a condizione che il produttore



dimostri l'avvenuto conferimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

## **Articolo 21 RIDUZIONI PER RICICLO**

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:
  - 30 % di riduzione della quota variabile. Qualora il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti, almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza (relativo alla quota variabile) e la superficie assoggettata al tributo;
  - 60 % di riduzione della quota variabile. Qualora il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti, almeno il 80% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza (relativo alla quota variabile) e la superficie assoggettata al tributo;
  - 80 % di riduzione della quota variabile. Qualora il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti, almeno il 100% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza (relativo alla quota variabile) e la superficie assoggettata al tributo.
2. Le predette riduzioni sono subordinate alla presentazione di una comunicazione annuale, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati corredata della documentazione comprovante la quantità di rifiuti avviati al recupero:
  - copia, dichiarata conforme dal contribuente della scheda descrittiva dei rifiuti speciali prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
  - copia dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno dove sono stati apposti i timbri di vidimazione;

## **Articolo 22 ULTERIORI RIDUZIONI**

1. ai sensi dell'art. 1, comma 86 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:  
60% della parte variabile della tariffa qualora la durata dei lavori sia superiore ai 6 mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta, da presentare entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere;
2. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19 bis introdotto dalla L. 221/2015 art. 37 le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività

agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani pari al 30% della parte variabile.

### **Articolo 23 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019.
3. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due (acconto e saldo). Il numero, la percentuale di ripartizione e la scadenza delle rate sono deliberate annualmente dall'organo consiliare. Le rate la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre sono determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente. Le rate con scadenza successiva al 1 dicembre, sono calcolate sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
4. L'importo degli avvisi di pagamento emessi successivamente ad una delle scadenze previste vanno ripartiti entro le rate successive.
5. I versamenti di avvisi di pagamento per annualità precedenti devono essere effettuati in unica rata entro il giorno 16 del secondo mese successivo all'emissione.
6. I versamenti relativi a solleciti di pagamento devono essere effettuati in unica rata entro 30 giorni dalla notifica.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non raggiunga euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

### **Articolo 24 DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Articolo 25 ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **Articolo 26 RISCOSSIONE FORZATA**

1. L'avviso di accertamento che contesta il mancato o insufficiente pagamento, l'omessa o infedele denuncia acquista, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al DPR 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 639/1910.

#### **Articolo 27 SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il

termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di omesso o ritardato versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita nel regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflattivi del contenzioso. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 28**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura indicata nel regolamento generale delle entrate che definisce la misura annua degli interessi moratori e di rimborso sui tributi locali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili .
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 296/2006 è consentita la compensazione del credito/debito tra i vari tributi comunali. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
  - a. i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

- b. i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.
6. E' consentito l'accollo del debito altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'importo esatto del debito di cui viene assunto l'accollo.
7. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto.

### **Articolo 29**

#### **DILAZIONI DEI PAGAMENTI E RATEIZZAZIONI**

1. Il contribuente che versi in situazioni di difficoltà economica oggettivamente comprovabile ed abbia un debito tributario nei confronti dell'Ente, può presentare all'Ufficio tributi istanza di rateizzazione.
2. Le modalità e gli importi minimi sono specificate nel "Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflattivi del contenzioso" all'art 19 "Dilazioni dei pagamenti e rateizzazioni".

### **Articolo 30**

#### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Al fine di ridurre il contenzioso si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme e dal vigente regolamento generale delle entrate;

### **Articolo 31**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate oggetto del presente Regolamento e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune.
2. In ogni caso i dati non potranno essere forniti a terzi esterni all'amministrazione comunale, salvo che la comunicazione non sia prevista da disposizioni di legge o regolamento.
3. I dati potranno essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o per la prosecuzione di azioni esecutive, le cui convenzioni attuative regoleranno il diritto di accesso, utilizzo e riservatezza dei dati comunali.

4. I dati potranno essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli interessi del Comune.
5. Salvo che non sia altrimenti disposto il Responsabile del servizio che cura le attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata è nominato responsabile interno ai sensi dall'articolo 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
6. In caso di affidamento del servizio a terzi, gli affidatari saranno nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art 28 Regolamento Europeo 679/2016. Gli affidatari comunicheranno all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti che per loro conto tratteranno i dati.
7. Il Titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.
8. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva del Comune. I terzi affidatari dovranno cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione.

### **Articolo 32**

#### **DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

*\*\*\* Allegato A nella pagina seguente \*\*\**

**ALLEGATO A**  
**Categorie di utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici e agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista,
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di genere misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night club